COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GEMMA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GEMMA ANDREA

Nella seduta del 03/07/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, titolare di una cassetta di sicurezza locata presso la banca resistente, si duole della condotta gravemente negligente dell'intermediario che avrebbe agevolato il furto del contenuto della cassetta da parte della sorella. Rappresenta, in particolare, che la banca non si assicurava dell'identità tra la firma apposta al momento dell'accesso e lo *specimen.* Chiede, quindi, il ristoro del danno subito che quantifica in €. 20.000,00, pari al valore dei gioielli custoditi all'interno della cassetta, oltre al risarcimento di un ulteriore danno derivante dagli indebiti accessi pari ad €. 5.000,00.

L'intermediario eccepisce, anzitutto, l'irricevibilità del ricorso, stante la pendenza della medesima questione innanzi alla competente Autorità

Giudiziaria penale. Rileva, in ogni caso, la correttezza del comportamento tenuto dall'intermediario che, conformemente alle norme contrattuali, ha consentito l'accesso alla persona che si è identificata mediante l'esibizione di un valido documento di identità, della corrispondente tessera di riconoscimento e dell'apposita chiave. Al riguardo, invero, censura il comportamento imprudente della ricorrente che non ha adeguatamente custodito gli strumenti per l'accesso alla cassetta di sicurezza che aveva ricevuto dalla banca. Contesta, poi, la totale assenza di allegazioni probatorie con riferimento alla quantificazione dei danni di cui chiede ristoro che, peraltro, non potrebbero superare l'ammontare di €. 10.000,00 come da massimale assicurativo adeguato a coprire il rischio della banca. Chiede, pertanto, che l'Arbitro dichiari il ricorso irricevibile o, in subordine, sospenda il procedimento in attesa di definizione del processo penale, nonché, in ulteriore subordine, il rigetto perché infondato.

In sede di repliche, la ricorrente deduce l'infondatezza della richiesta di rigetto per asserita litispendenza, atteso che il ricorso è stato presentato successivamente alla sentenza di assoluzione del giudice penale di primo grado. Con riferimento alla richiesta risarcitoria, rettifica il *quantum* richiesto che limita alla somma coperta dal massimale assicurativo e, dunque, ad €. 10.000,00.

In sede di controrepliche, l'intermediario, ribadita l'identità tra le questioni oggetto del giudizio penale e della presente controversia, insiste per la richiesta declaratoria di irricevibilità del ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente a qualsivoglia trattazione nel merito, il Collegio è chiamato a valutare il tenore e la fondatezza dell'eccezione pregiudiziale dell'intermediario inerente alla irricevibilità del ricorso, e ciò in quanto trattasi di controversia già sottoposta alla cognizione del giudice ordinario.

L'eccezione non è meritevole di accoglimento.

Ed infatti, nel caso di specie, non è ravvisabile il presupposto della identità di oggetto tale da instaurare una connessione tra i due procedimenti che sia idonea ad inibire al Collegio adito una pronuncia nel merito della domanda. E ciò in quanto, il procedimento innanzi al giudice penale ha ad oggetto

l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, laddove, diversamente, la presente controversia ha ad oggetto una pretesa meramente risarcitoria.

Al riguardo, occorre precisare, altresì, che il giudizio penale che la banca asserisce essere connesso al presente, si è concluso con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, ai sensi degli artt. 438 ss. e 530, comma 2, c.p.p. Non solo, dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento non si evince l'avvenuta proposizione di appello da parte del PM, sicché è da ritenersi che la sentenza sia divenuta definitiva. Con particolare riferimento a dette ipotesi, gli approfondimenti condotti dai diversi Collegi ABF hanno consentito di ritenere che il divieto di cognizione di questioni già pendenti innanzi all'Autorità giudiziaria di cui alle Disposizioni sul funzionamento del'ABF, sia da intendere come riferito alle sole controversie pendenti, con esclusione di quelle decise con sentenza immodificabile. Nulla impedisce, pertanto, all'adito Collegio di pronunciarsi su domande risarcitorie che abbiano come presupposto un procedimento ordinario conclusosi con sentenza definitiva, stante la diversità di oggetto tra di due procedimenti.

Venendo adesso al merito della controversia, le pretese azionate in questa sede dalla ricorrente sono infondate e devono essere respinte.

Ed infatti, dalla documentazione versata in atti è agevole evincere che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la cassetta di sicurezza per cui è causa non era nella esclusiva disponibilità della ricorrente e che i gioielli ivi contenuti erano anche di proprietà della madre e della sorella, tant'è che la tessera per accedere e le chiavi erano custodite presso l'esercizio commerciale della madre ove, peraltro, prestava attività lavorativa anche la sorella. Non solo, tale ultima circostanza ha finanche il merito di evidenziare l'incuria della ricorrente nel custodire gli strumenti per l'accesso alla cassetta di sicurezza, in spregio alle previsioni di cui agli artt. 8 e 9 del contratto e ciò vale ad escludere una qualsivoglia forma di responsabilità dell'intermediario. A tale ultimo riguardo, ad avviso del Collegio, la condotta assunta dalla banca non sembra censurabile in alcun modo, atteso che la medesima si è attenuta alle previsioni contrattuali, consentendo l'accesso al soggetto munito delle relative credenziali.

Da ultimo, anche la doglianza in ordine alla falsità della firma apposta sul modulo è da disattendere. A tale proposito, giova evidenziare che la firma

apposta sul registro degli accessi non appare *ictu loculi* palesemente contraffatta, sicché la banca non era nelle condizioni di potersi avvedere tempestivamente della falsità contestata mediante il semplice raffronto della firma apposta sul modulo all'atto dell'accesso alla cassetta *de qua* e lo specimen. Pertanto, la condotta dell'intermediario non è passibile di censure anche sotto il profilo dell'adozione delle idonee cautele imposte dalla specifica diligenza professionale ragionevolmente esigibile da un operatore bancario.

Alla luce di quanto sopra rilevato, il ricorso non può che essere dichiarato respinto.

P.Q.M

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA